

Ordinanza

sull'entrata in vigore della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale nonché sull'entrata in vigore integrale della legge federale sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale

del 1° marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 133 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005¹ sul Tribunale federale;

visto l'articolo 54 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005² sul Tribunale amministrativo federale;

visti gli articoli 2 capoverso 2, 3a capoverso 2 e 4 capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 2002³ sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale,

ordina:

Art. 1 Entrata in vigore

Il 1° gennaio 2007 entrano in vigore:

- a. la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale;
- b. la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale;
- c. l'articolo 2 della legge federale del 21 giugno 2002 sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale.

Art. 2 Modifica del diritto vigente

La legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale è modificata come segue:

Art. 4

¹ La sede del Tribunale amministrativo federale è San Gallo.

² Fino al suo insediamento a San Gallo, il Tribunale amministrativo federale svolge la sua attività nella regione di Berna.

¹ RS 173.110; RU 2006 ...; FF 2005 3643

² RS 173.32; RU 2006 ...; FF 2005 3689

³ RS 173.72

Entrata in vigore della legge sul Tribunale federale e della legge
sul Tribunale amministrativo federale nonché entrata in vigore integrale
della legge federale sulle sedi del Tribunale penale federale e
del Tribunale amministrativo federale

RU 2006

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

1° marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz